

Agevolazioni TA.RI. utenze non domestiche a seguito dell'emergenza sanitaria Covid - 19

TARI - Tassa Rifiuti

Dichiarazioni e relativi termini

Come e dove fare la dichiarazione

Tariffe

Calcolo e versamento della tassa

Tassazione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità

Agevolazioni TA.RI. utenze non domestiche a seguito dell'emergenza sanitaria Covid - 19

Agevolazioni per la raccolta differenziata

Agevolazioni antispreco

Tassa giornaliera

Per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, per l'annualità 2020 è stata introdotta una riduzione tariffaria così articolata:

a) **nessuna riduzione** della TARI per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del regolamento TA.RI.):

- 1 - Associazioni, Istituzioni: politiche - sindacali - religiose, ass. tecn.-economiche, enti di assistenza, enti pubblici non economici, istituti religiosi
- 3- Stazioni, Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali e senza alcuna vendita diretta
- 6 - Convitti, collegi, caserme, carceri ed ogni altro tipo di convivenza
- 7 - Case di cura e riposo
- 8 - Ospedali
- 9 - Uffici commerciali, agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici, studi veterinari
- 10 - Banche, istituti di credito e studi professionali
- 11 - Esercizi commerciali di generi non alimentari: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie
- 15 - Attività industriali con capannoni di produzione;
- 18 - Supermercati alimentari, esercizi commerciali di generi alimentari (con esclusione di quelli previsti alla classe 19), pizzerie da asporto
- 19 - Ortofrutta, pescherie
- 20 - Ipermercati di generi misti
- 21 - Banchi di mercato generi alimentari (che non hanno subito provvedimenti di sospensione dell'attività)

b) **riduzione del 25%** della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 regolamento TA.RI.):

- 9 - Agenzie ippiche, ricevitorie totip
- 19 - Fiori e piante

c) **riduzione del 40%** della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 regolamento TA.RI.):

- 1 - circoli, biblioteche, musei, centri diurni
- 3- Autorimesse, autoservizi, autotrasporti e laboratori artistici
- 4 - Distributori carburante, aree di parcheggio, aree di posteggio, campeggi, impianti termali
- 13- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista
- 14 - Officine, carrozzerie, laboratori, botteghe artigianali
- 22 - Sale giochi

d) **riduzione del 50%** della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del regolamento TA.RI.):

- 1 - Associazioni e istituzioni: culturali - sportive, scuole di formazione professionale e avviamento al lavoro, università private, asili nido;
- 5 - Esposizioni, autosaloni
- 6 - Alberghi (senza ristorante), pensioni, locande, affittacamere, bed and breakfast (e ogni altra attività ricettiva tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno)
- 9 - Agenzie di viaggi
- 11- Esercizi commerciali di generi non alimentari (ad eccezione di edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie)
- 12- Banchi di mercato di generi non alimentari (beni durevoli)
- 16 - Ristoranti (anche inseriti in strutture alberghiere), trattorie, pizzerie, tavole calde, osterie, pub, mense, birrerie,

hamburgerie

17 - Bar, gelaterie, pasticcerie

18 - Rosticcerie

21 - Banchi di mercato generi alimentari (che hanno subito provvedimenti di sospensione dell'attività)

22 - Discoteche, sale da ballo

e) **riduzione del 50%** della TARI a favore delle scuole paritarie dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado di cui al comma 2 dell'art.7 del regolamento TARI .

f) **riduzione del 50%** della TARI a favore di attività che svolgono in via principale attività di allestimento fieristico.

La riduzione di cui alla lettera f) è concessa, su istanza del contribuente, da presentare entro il 30 aprile 2021. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2021 per la seconda rata, in scadenza al **02 dicembre 2021**, in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

La riduzione di cui alle lettere b), c), d) ed e) trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati TARI.

Ultimo aggiornamento: venerdì 28 maggio 2021

Comune di Bologna - Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna P.Iva 01232710374 - Centralino 051 2193111